



Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DELLA CAMPANIA DEL CONTRIBUTO DI RISTORO AMBIENTALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2007, N. 4 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE, RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - APPROVAZIONE PROPOSTA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge Regionale 28 marzo 2007, n.4, "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", all'art. 28 rubricato "*Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento*", stabilisce che "*Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato*";
- b. anteriormente a tale normativa le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286/2003 e n. 3479/2005, adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti, prevedevano l'obbligo di pagamento di quote di ristoro ambientale a carico del Commissario delegato a favore dei Comuni nei cui territori fossero ubicati impianti di trasferta, stoccaggio, trattamento o termodistruzione di rifiuti urbani;
- c. il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*" ha decretato la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania;
- d. l'art.5 comma 2, del citato D.L. 195/2009 ha disposto, in particolare, la cessazione dell'efficacia di tutte le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania;
- e. il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*", ha disposto il subentro degli enti territorialmente competenti nelle attività connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
- f. l'art. 7, lett. t) della stessa legge regionale n. 4/2007 attribuisce alla competenza della Regione l'intera materia afferente la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

PRESO ATTO che

- a. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con parere del 10 maggio 2011, n. 253, ha chiarito che la norma di cui all'art. 28 della citata legge regionale riconosce ai Comuni che ospitano impianti di trattamento dei rifiuti il diritto a ricevere un contributo a titolo di ristoro ambientale, le cui modalità sono, tuttavia, demandate ad una successiva regolazione di dettaglio di competenza regionale;
- b. nel suddetto parere la Corte evidenzia la necessità di una regolamentazione di dettaglio che disciplini le modalità di concessione dei citati ristori;
- c. nel citato parere, la Corte chiarisce che il valore semantico dell'espressione "*impianti per il trattamento dei rifiuti urbani*", contenuto all'interno del disposto di cui al citato art. 28, non impedisce una interpretazione in senso ampio della portata precettiva della norma, in conformità tanto al più lato riferimento espressivo della locuzione contenuta in rubrica ("*Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento*"), quanto ad imprescindibili esigenze di parità di trattamento tra Comuni che, in vario modo, hanno comunque favorito la realizzazione di impianti strumentali all'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti.

RITENUTO che

- a. la medesima necessità d'interpretazione in senso ampio della portata precettiva della norma, ravvisata dalla Corte dei Conti nel citato parere, si rinviene altresì in riferimento alle categorie di comuni beneficiari del ristoro, attesa la sussistenza di analoghe esigenze di garanzia di ristorare le comunità locali che comunque subiscono disagi in ragione della localizzazione di impianti sul territorio; tale *ratio*, sottesa all'attribuzione del ristoro ambientale, risulta espressamente sancita dallo stesso art. 1 del regolamento allegato, e si rinviene nell'esigenza di "*compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza sul loro territorio di impianti di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi*";

- b. con riferimento alla individuazione delle categorie di appartenenza dei singoli impianti, e dei valori del contributo ambientale ad essi associati, la specificazione delle singole tipologie di impianto riconducibili alle categorie generali tiene conto della tecnologia, delle caratteristiche energetico-ambientali ed anche degli impatti associati, aggregando i contributi in funzione dell'impatto ambientale proveniente da ciascuna tipologia di impianto sulla base degli indicatori consigliati nelle linee guida IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*).
- c. a seguito dell'entrata in vigore del citato D.L. n.195 del 2009, le citate ordinanze hanno cessato di avere efficacia, dovendosi ritenere operanti "fino alla cessazione dello stato di emergenza", in considerazione del carattere straordinario dei poteri esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle competenze degli Enti territoriali, e che pertanto le misure disposte con le stesse, anche con riferimento al pagamento di quote di ristoro ambientale non sono idonee a produrre ulteriori effetti.

VISTO

- a. l'art.121, comma 4 della Costituzione;
- b. lo Statuto della Regione Campania;
- c. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- d. il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;
- e. la Legge Regionale 28 marzo 2007, n.4, e s.m.i.;
- f. il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- g. il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- h. le OPCM n. 3286/2003 e n. 3479/2005;
- i. il parere del 10 maggio 2011, n. 253 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania,
- j. la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- k. la proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" adottata con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265
- l. la Legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996 e s.m.i.

ACQUISITO

- il parere espresso con nota n. 15448/UDCP/GAB/UL del 11/11/2011 dall'Ufficio Legislativo del Presidente sulla proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione;

RAVVISATA

- la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, il predetto regolamento;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare, in via preliminare, quale proposta al Consiglio Regionale, il "*Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*", allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente deliberazione ed il regolamento allegato alla Conferenza Permanente Regioni-Autonomie locali della Campania, di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza;

3. di trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:

3.1 Consiglio regionale;

3.2 A.G.C. 01 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale;

3.2.1 Settore 01 Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori;

3.2.2 Settore 02 Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC

3.2.3 Settore 05 Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi

3.3 A.G.C. 21 Programmazione e gestione rifiuti.